

Stiftung Auffangeinrichtung BVG
Fondation institution supplétive LPP
Fondazione istituto collettore LPP

CR Controllo della riaffiliazione



Fondamenti giuridici

I datori di lavoro che impiegano lavoratori dipendenti da assicurare obbligatoriamente sono tenuti ad affiliarsi a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 LPP. I datori di lavoro devono verificare autonomamente se i propri lavoratori dipendenti rientrano nel campo di applicazione della previdenza professionale obbligatoria. Devono inoltre aiutare gli istituti preposti (cassa di compensazione e istituto collettore) nell'accertamento del proprio obbligo di affiliazione.

Ai sensi dell'art. 11 cpv. 3bis LPP, gli istituti di previdenza sono obbligati a segnalare alla Fondazione istituto collettore lo scioglimento di un contratto di affiliazione ai sensi dell'art. 60 LPP.

Gli istituti di previdenza sono tenuti per legge a segnalare per iscritto alla Fondazione istituto collettore LPP disdette di contratti di affiliazione non prima di 30 giorni ma non oltre 60 giorni dopo lo scioglimento.

Obblighi del precedente istituto di previdenza

Il precedente istituto di previdenza segnala le disdette per iscritto alla Fondazione istituto collettore LPP (non prima di 30 giorni ma non oltre 60 giorni dopo lo scioglimento di un contratto di affiliazione).

La segnalazione all'istituto collettore deve contenere i seguenti dati:

Nome e indirizzo del datore di lavoro come riportati nel registro di commercio

Numero di contratto

Data di scioglimento del contratto

Motivo di scioglimento

- disdetta da parte del datore di lavoro
- disdetta da parte della società (mancato pagamento dei premi)
- sopravvenuta assenza di assicurati
- interruzione dell'attività aziendale
- fallimento

Numero di persone assicurate

Indirizzo del nuovo istituto di previdenza, se conosciuto

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve affiliarsi a un istituto di previdenza se impiega personale soggetto alla LPP. L'istituto collettore lo esorta ad affiliarsi.

Se è già affiliato a un altro istituto di previdenza, il datore di lavoro deve recapitare all'istituto collettore la copia di un accordo di affiliazione giuridicamente vincolante.

Se non impiega più personale, il datore di lavoro deve fornire all'istituto collettore una conferma della cassa di compensazione competente.

Se il datore di lavoro desidera affiliarsi all'istituto collettore, può mettersi in contatto con l'istituto stesso.

Obblighi della Fondazione istituto collettore LPP

L'istituto collettore controlla se dopo la disdetta / lo scioglimento di un contratto di affiliazione, un'impresa si affilia nuovamente a un istituto di previdenza.

L'istituto collettore esegue il controllo dell'affiliazione.

Se necessario, l'istituto collettore avvia la procedura di affiliazione d'ufficio.

Collaborazione con i partner dell'istituto collettore

Istituti di previdenza

È possibile registrare una segnalazione di controllo della riaffiliazione (CR) sul sito web dell'istituto collettore.

Se il datore di lavoro non impiega più personale soggetto alla LPP, l'ultimo istituto di previdenza riceve una conferma attestante che l'istituto collettore ha ricevuto, elaborato e chiuso la segnalazione.

Se il datore di lavoro impiega personale soggetto alla LPP, l'istituto collettore controlla se è già affiliato a un altro istituto di previdenza. Il precedente istituto di previdenza riceve risposta solo quando il nuovo assicuratore del datore di lavoro interessato è noto all'istituto collettore.

Se si arriva a un'affiliazione d'ufficio presso l'istituto collettore, l'agenzia competente contatta il precedente istituto di previdenza.

Casse di compensazione

Le casse di compensazione hanno accesso alla banca dati tramite il tool di report sul sito web dell'istituto collettore. Tutti i datori di lavoro segnalati sono riportati nel tool di report (file Excel). Il report viene aggiornato settimanalmente.

Contatti

Fondazione istituto collettore LPP

Controllo della riaffiliazione (CR)

Casella postale

6501 Bellinzona

Tel: +41 (0)91 610 24 90

Fax: +41 (0)91 610 24 97

www.aeis.ch

Per ragioni organizzative non teniamo alcuna corrispondenza via e-mail. Per motivi giuridici possiamo accettare i vostri incarichi solo per iscritto. Siamo volentieri a disposizione per consulenze telefoniche.

Compliance

Osserviamo scrupolosamente le disposizioni di legge e regolamentari. Ciascuno dei nostri collaboratori s'impegna a dare massima priorità alle disposizioni sulla protezione dei dati e al corretto svolgimento dell'attività. Ci conformiamo a, e sosteniamo, la Carta dell'ASIP della previdenza professionale.

Agiamo e comunichiamo nella massima trasparenza.

Partner

Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

Il sito web dell'UFAS contiene ampie informazioni sulle assicurazioni sociali svizzere.

www.bsv.admin.ch

Organismo di vigilanza

Commissione di alta vigilanza (CAV)

La Fondazione istituto collettore LPP (AEIS) è sottoposta alla vigilanza della CAV.

www.oak-bv.admin.ch

